*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 155° - Numero 37**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 14 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 23 dicembre 2013, n. **163**.

**Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.** (14G00018) . . *Pag.* 1

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2014.

**Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale.** (14A01008). . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 15

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2014.

**Eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 nella regione Sardegna - Attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 - Ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate.** (14A00965) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 19

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

DECRETO 6 febbraio 2014.

**Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - 2ª ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2013. (Decreto n. 22).** (14A00967) . . . . . . . . . *Pag.* 20

**Ministero della salute**

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Allowin» contenente la sostanza attiva metaldeide. - Riconoscimento reciproco.** (14A00924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 22

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metarex Inov» contenente la sostanza attiva metaldeide. - Riconoscimento reciproco.** (14A00925) . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 30 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duaxo» contenente la sostanza attiva difenoconazolo. - Riconoscimento reciproco.** (14A00923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 29

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2014.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998.** (14A00782) . . . . . . . . . *Pag.* 32

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea.** (14A00921) . . . . . . . . . *Pag.* 33

**Ministero dello sviluppo economico**

DECRETO 22 gennaio 2014.

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «Cicpnd», in Legnano, ad operare in qualità di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE.** (14A00949) . . . . *Pag.* 35

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 febbraio 2014.

**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4. (Ordinanza n. 144).** (14A00966) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 36

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sevikar» (olmesartan medoxomil e amlodipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 93/2014).** (14A00889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 38

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Grastofil» (filgrastim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 94/2014).** (14A00890). . . . *Pag.* 39

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Vfend» (voriconazolo). (Determina n. 95/2014).** (14A00891) . . *Pag.* 41

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tolucombi» (Telmisartan/Idroclorotiazide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 96/2014).** (14A00892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 42

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Corte suprema di cassazione

Annuncio di una richiesta di referendum (14A01155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 44

### Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della «Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini (CIMP Cap)», in Frascati. (14A00917). . . *Pag.* 44

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «S. Lucia», in Jesi (14A00918). . . . *Pag.* 44

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore Francescane Missionarie della Natività di Nostra Signora (Darderas), in Roma. (14A00919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 44

Estinzione del Seminario Minore Arcivescovile, in Trento (14A00920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 44

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Valderice (Trapani), ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (14A00950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 44

### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Patata del Fucino». (14A00783) *Pag.* 44

Individuazione di un organismo idoneo ad assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014 - 2016 per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della pesca. (14A01001). . . . . . . . . . . *Pag.* 48

### Ministero dello sviluppo economico

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla ditta «Mcj S.r.l.», in Torino. (14A00922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 48

Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese. (14A01156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *Pag.* 48

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

### Agenzia italiana del farmaco

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metformina Hexal AG».** *(14A00789)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Loperamide Angenerico».** *(14A00790)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina Galenica Senese».** *(14A00791)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluifort».** *(14A00792)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mundoson».** *(14A00793)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kimidella».** *(14A00794)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Alembic».** *(14A00795)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preflucel».** *(14A00796)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Zentiva».** *(14A00797)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dettolmed».** *(14A00798)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Galpharm».** *(14A00799)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mylan Generics».** *(14A00800)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicetile».** *(14A00801)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossigeno Vivisol».** *(14A00802)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina Hexal AG».** *(14A00803)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancomicina Farmaplus».** *(14A00804)*
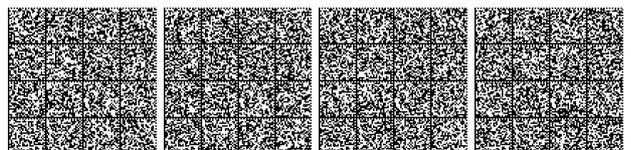
**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Sandoz GMBH»** *(14A00805)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Teva»** *(14A00806)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zopranol»** *(14A00807)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltaren Emulgel»** *(14A00808)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan Glob».** *(14A00809)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Teva».** *(14A00810)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Confidex».** *(14A00811)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Teva Italia».** *(14A00812)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duomate».** *(14A00813)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Bluefish».** *(14A00814)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Zentiva».** *(14A00815)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Memantina Tecnimede».** *(14A00816)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Hospira».** *(14A00817)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ramipril Ranbaxy Italia».** *(14A00818)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rizatriptan Germed»** *(14A00819)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Pfizer»** *(14A00820)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aceclofenac Accord»** *(14A00821)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Almus»** *(14A00822)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan Aurobindo Pharma Italia»** *(14A00823)*

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Mylan Pharma»** *(14A00868)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Krinuven»** *(14A00824)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex»** *(14A00825)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dutasteride/Tamsulosina Cloridrato Glaxosmithkline».** *(14A00826)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gelofusine».** *(14A00827)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Magaltop».** *(14A00828)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cortison Chemicetina».** *(14A00829)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fucithalmic».** *(14A00830)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Sigma Tau Generics».** *(14A00831)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Reddy».** *(14A00832)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eczederma - Eumovate».** *(14A00833)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salicina».** *(14A00834)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pupilla Light».** *(14A00835)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pupilla Antistaminico».** *(14A00836)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pupilla».** *(14A00837)*
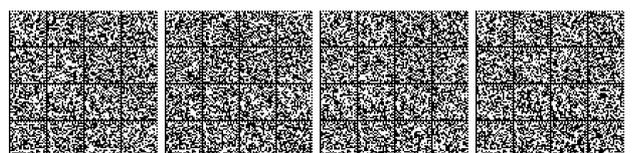
**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Locorten - Losalen».** *(14A00838)*

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Acino».** *(14A00839)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Cimille», con conseguente modifica stampati.** *(14A00840)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Onkotrone», con conseguente modifica stampati.** *(14A00841)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ciperus», con conseguente modifica stampati.** *(14A00842)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lixin», con conseguente modifica stampati.** *(14A00843)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Generflon», con conseguente modifica stampati.** *(14A00844)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Voltalgan 3% Schiuma Cutanea», con conseguente modifica stampati.** *(14A00845)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Carvasin», con conseguente modifica stampati.** *(14A00846)*

**Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluvastatina Mylan Generics», con conseguente modifica stampati.** *(14A00847)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Midazolam Hameln».** *(14A00848)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Finasteride Zentiva».** *(14A00849)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ideos».** *(14A00850)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Valsartan Zentiva».** *(14A00851)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sandoz»** *(14A00852)*

**Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Klaira»** *(14A00853)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Fucithalmic»** *(14A00854)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Albumina Umana Immuno»** *(14A00855)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Holoxan».** *(14A00856)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ridaura».** *(14A00857)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Dopamina Hospira».** *(14A00858)*

**Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Muscoril».** *(14A00859)*

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 2013, n. **163**.

**Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al governo ad adottare le soluzioni organizzative, tecniche e normative necessarie «al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'articolo 16, comma 8, che ha previsto l'individuazione, attraverso uno o più regolamenti governativi, di «particolari modalità di applicazione del presente decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia»;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione dei Ministeri e, tra l'altro, all'ordinamento e alle attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, contenente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale «e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 16 e 16-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Visto l'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Visto l'articolo 2, comma 35-*quater*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 agosto 2013 recante «Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)»;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità informatiche e telematiche di formazione e trasmissione degli atti del processo tributario in relazione ai casi in cui una o più parti intendano avvalersi di tali modalità;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria espresso nella seduta del 19 febbraio 2013;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 luglio 2013;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-11235 del 22 ottobre 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

*a)* «Commissioni tributarie»: le Commissioni tributarie provinciali e regionali e le Commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

*b)* «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *p)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*c)* «copia per immagine su supporto informatico» del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *i-ter*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*d)* «fascicolo informatico»: versione informatica, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente gli atti, i dati e i documenti, relativi al processo, prodotti come documenti informatici, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti qualora siano stati depositati su supporto cartaceo;

*e)* «firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *r)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*f)* «firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *s)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*g)* «S.I.Gi.T.» - Sistema Informativo della Giustizia tributaria: l'insieme delle risorse hardware e software mediante il quale viene trattato in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura, relativo all'amministrazione della giustizia tributaria;

*h)* «soggetto abilitato»: tutti i soggetti abilitati dal S.I.Gi.T. ad usufruire dei servizi da questo forniti, limitatamente ai rispettivi profili di abilitazione;

*i)* «PEC» - posta elettronica certificata: ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

*j)* «ricevuta di accettazione»: la ricevuta rilasciata dal S.I.Gi.T. al mittente a fronte dell'invio di un messaggio con sistemi telematici;

*k)* «ricorso»: il ricorso alla Commissione tributaria provinciale o di primo grado di Trento e di Bolzano, il ricorso in appello alla Commissione tributaria regionale o di secondo grado di Trento e di Bolzano, il reclamo, il ricorso per revocazione e il ricorso in ottemperanza, presentati nelle forme e con i contenuti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

*l)* «istanza di reclamo e mediazione»: il reclamo presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

*m)* «nota di iscrizione a ruolo»: modulo elettronico contenente le indicazioni previste dall'articolo 22, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

*n)* «INI-PEC»: Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, istituito dall'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

*o)* «segretario di sezione»: addetto all'ufficio di segreteria della commissione tributaria che svolge le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e quelle individuate nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

*p)* «processo verbale dell'udienza»: documento attestante le attività svolte in udienza redatto e sottoscritto dal segretario di sezione e da chi presiede l'udienza;

*q)* «processo tributario telematico»: automazione dei flussi informativi e documentali nell'ambito del processo tributario mediante l'utilizzo dell'informatica e della telematica.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione possono essere formati come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

2. La trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, avvengono con modalità informatiche nei modi previsti dal presente regolamento.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

4. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.

Art. 3.

*Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.)*

1. Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria assicura:

*a)* l'individuazione della Commissione tributaria adita;

*b)* l'individuazione del procedimento giurisdizionale tributario attivato;

*c)* l'individuazione del soggetto abilitato;

*d)* la trasmissione degli atti e documenti alla Commissione tributaria competente;

*e)* la ricezione degli atti e documenti da parte della Commissione tributaria competente;

*f)* il rilascio delle attestazioni concernenti le attività di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*;

*g)* la formazione del fascicolo informatico.

2. Possono accedere al S.I.Gi.T. soltanto i giudici tributari, le parti, i procuratori e i difensori di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il personale abilitato delle segreterie delle Commissioni tributarie, i consulenti tecnici e gli altri soggetti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Le parti, i loro procuratori e difensori, nonché i consulenti e gli organi tecnici possono accedere alle sole informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui sono costituiti o svolgono attività di consulenza.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

*Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa*

1. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa conferiti, congiuntamente all'atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente, sono trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori di cui all'articolo 3, comma 2, con le modalità di cui all'articolo 9.

2. La procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa redatta ai sensi del comma 1 deve essere autenticata, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal difensore mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale.

3. Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

Art. 5.

*Notificazioni e comunicazioni telematiche*

1. Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC di cui all'articolo 7. Le comunicazioni tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni possono essere eseguite anche mediante i sistemi di cooperazione applicativa di cui al Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui al comma 1 si intendono perfezionate al momento in cui viene generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Nel caso di notificazioni eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, gli atti da notificare vanno trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti (UNEP) pubblicato sull'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (IPA).

4. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto, con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del S.I.Gi.T., secondo le specifiche tecniche stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

Art. 6.

*Elezione di domicilio digitale e sue variazioni*

1. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche.

2. Le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7 sono effettuate con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ed hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui siano state notificate alla segreteria della Commissione tributaria e alle parti costituite ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei successivi gradi del processo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 7.

*Indirizzo di posta elettronica certificata*

1. L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lett. *c) bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo ed è riportato nella nota di iscrizione a ruolo.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi ordini o collegi, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicato nell'INI-PEC.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello rilasciato da un gestore in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, previa identificazione del soggetto medesimo.

4. Per le società e le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 deve coincidere con quello comunicato al momento dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nell'INI-PEC.

5. Per gli enti impositori, l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 6, al fine di garantire l'invio delle notificazioni e delle comunicazioni mediante posta elettronica certificata, in caso di errata indicazione dell'indirizzo di PEC negli atti difensivi, possono, altresì, essere utilizzati gli elenchi di cui all'articolo 16, commi 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, consultabili nell'INI-PEC.

7. Gli indirizzi di PEC degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, utilizzati per le comunicazioni di cui al presente decreto, oltre che nell'IPA, sono pubblicati sul portale internet indicato nel decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 8.

*Attestazione temporale delle comunicazioni, delle notificazioni telematiche e dei depositi telematici*

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore attestato dalla relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata.

2. Il deposito dei documenti informatici presso la segreteria della Commissione tributaria si intende eseguito al momento attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T.

Art. 9.

*Notificazione e deposito degli atti*

1. Il ricorso e gli altri atti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, sono notificati utilizzando la PEC secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

2. Il deposito presso la segreteria della Commissione tributaria del ricorso e degli altri atti di cui al comma 1, unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

3. Le controdeduzioni e gli altri atti del processo tributario, unitamente alle relative ricevute della PEC, sono depositati presso la segreteria della Commissione tributaria mediante il S.I.Gi.T.

Art. 10.

*Modalità di costituzione in giudizio*

1. La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso, della nota d'iscrizione a ruolo e degli atti e documenti ad esso allegati, attestato dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione.

2. Successivamente alla costituzione in giudizio del ricorrente, il S.I.Gi.T. rilascia, altresì, il numero di iscrizione del ricorso nel registro generale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate al comma 1.

Art. 11.

*Deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio*

1. Gli atti e i documenti informatici prodotti successivamente alla costituzione in giudizio, effettuata ai sensi dell'articolo 10, sono depositati esclusivamente mediante il S.I.Gi.T. e devono contenere l'indicazione del nume-

ro di iscrizione al registro generale assegnato al ricorso introduttivo. Il deposito degli atti e dei documenti informatici viene attestato mediante la ricevuta di accettazione rilasciata dal S.I.Gi.T. recante la data di trasmissione e l'indicazione della corretta acquisizione dei suddetti atti e documenti informatici al fascicolo informatico.
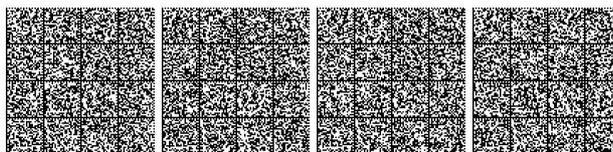
Art. 12.

*Deposito di atti e documenti non informatici*

1. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria della Commissione tributaria che provvede ad effettuarne copia informatica e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale ai sensi dell'articolo 22, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le modalità di acquisizione di copia informatica degli atti e documenti cartacei fornita dalle parti processuali o dagli altri soggetti previsti dall'articolo 3, comma 2.

Art. 13.

*Giudizio d'appello*

1. Per la costituzione in giudizio e il deposito mediante il S.I.Gi.T. degli atti e documenti riferiti al giudizio d'appello di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, valgono le medesime modalità indicate negli articoli 10, 11 e 12.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il deposito del ricorso in appello presso la segreteria della Commissione tributaria regionale è valido anche ai fini del deposito della copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 14.

*Fascicolo informatico*

1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'articolo 41, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T.

2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'articolo 12.

4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'articolo 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione.

5. Nel caso di richiesta delle parti di ottenere copia autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico, ai sensi degli articoli 25 e 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria, previo pagamento delle spese, provvede all'invio della copia stessa tramite PEC.

Art. 15.

*Processo verbale dell'udienza*

1. Il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale da chi presiede l'udienza e dal segretario. Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

2. Qualora non sia possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico secondo le modalità di cui all'articolo 12.

Art. 16.

*Redazione e deposito dei provvedimenti*

1. Ai fini della formazione delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze, redatti come documenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dei soggetti di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la trasmissione dei documenti tra i componenti del collegio giudicante avviene tramite il S.I.Gi.T.

2. Il segretario di sezione sottoscrive, apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale, i provvedimenti di cui al comma 1, trasmessi tramite il S.I.Gi.T. e provvede al deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 17.

*Formula esecutiva*

1. In caso di richiesta di una delle parti di sentenza munita della formula esecutiva, il segretario provvede, previo pagamento delle spese, al rilascio della stessa sottoscritta con propria firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 18.

*Trasmissione dei fascicoli*

1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.Gi.T., con le modalità tecniche operative stabilite
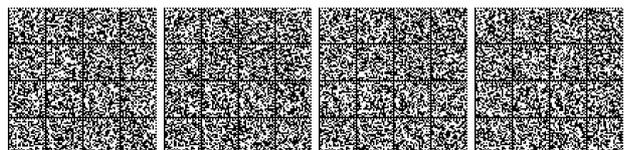
dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

2. La trasmissione del fascicolo informatico da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalità stabilite con decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.

Art. 19.

*Pagamento del contributo unificato e delle altre spese di giustizia*

1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese viene effettuato in via telematica secondo le modalità e gli strumenti previsti dal regolamento di cui agli articoli 191 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato secondo le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di pagamento di cui ai commi precedenti è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore.

Art. 20.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e depositati presso le Commissioni tributarie individuate con il medesimo decreto.

2. Con successivi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le ulteriori Commissioni tributarie per le quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 dicembre 2013

*Il Ministro:* SACCOMANNI

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

*Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2014*
*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione economia e finanze n. 359*

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1992, n. 257, S.O., dispone che:

«lett. *mm)* al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.».

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

— Il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O., così recita:

«2. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma.

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
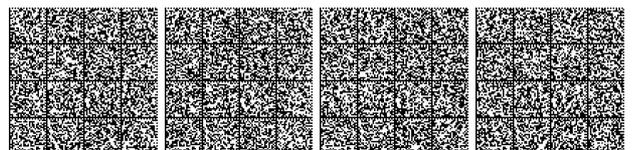
— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2002, n. 139, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2005, n. 97.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 2008, n. 66, S.O.

— Il testo degli articoli 16 e 16 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2008, n. 280, S.O e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, così recita:

«Art. 16 *(Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese)*. — 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;

*b)* il comma 10 è soppresso.

2. All'art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-*ter* sono abrogati.

3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;

*b)* al comma 1, lettera *b)*, le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;

*c)* al comma 1, lettera *c)*, le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».

5-*bis*. La lettera *h)* del comma 4 dell'art. 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art. 50-*bis* del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

6-*bis*.L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

7-*bis*.L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera *a)*, del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.

9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

10-*bis*. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-*bis*.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

10-*ter*. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-*bis*.

11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato.
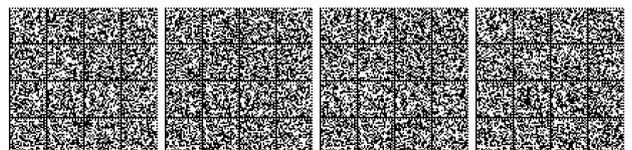
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-*bis*. Dopo l'art. 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2215-*bis* (Documentazione informatica). — I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti.

Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.».

12-*ter*. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'art. 2215-*bis* del codice civile, introdotto dal comma 12-*bis* del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004.

12-*quater*. All'art. 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;

*b)* al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;

*c)* il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».

12-*quinquies*. Al primo comma dell'art. 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.

12-*sexies*. Al primo comma dell'art. 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*septies*.All'art. 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il numero 1) del primo comma è abrogato;

*b)* al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».

12-*octies*. Al secondo comma dell'art. 2478-*bis* del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.

12-*novies*. All'art. 2479-*bis*, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».

12-*decies*. Al comma 1-*bis* dell'art. 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso.

12-*undecies*. Le disposizioni di cui ai commi da 12-*quater* a 12-*decies* entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

Art.16-*bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite

le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* alla linea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;

*b)* dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«g-*bis*) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'art. 71, comma 1-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4-*bis*, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 giugno 2009, n. 129.

— Il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2009, n. 302.

— Il testo dell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2011, n. 155, così recita:

«8. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale nella materia della giustizia tributaria e per assicurare l'efficienza e la celerità del relativo processo sono introdotte le seguenti disposizioni:

*a)* nell'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni:

1) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "comma seguente" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.";

*b)* per l'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)*, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le regole tecniche per consentire l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché individuate le Commissioni tributarie nelle quali trovano gradualmente applicazione le disposizioni di cui alla lettera *a)*;

*c)* fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera *b)*, le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

*d)* con regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, emanato entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il DIgitPA e il Garante per la protezione dei dati personali, sono introdotte disposizioni per il più generale adeguamento del processo tributario alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.».

— L'art. 2, comma 35-*quater*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2011, n. 188, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, così recita:

«35-*quater*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'art. 18, comma 2, lettera *b)*, dopo le parole: «codice fiscale» sono aggiunte le seguenti: «e dell'indirizzo di posta elettronica certificata»;

*b)* all'art. 18, comma 4, dopo le parole: «codice fiscale» sono inserite le seguenti: «e all'indirizzo di posta elettronica certificata»;

*c)* all'art. 22, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso».".

— Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

— Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti - INI-PEC), è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 agosto 2013.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 1 *(Gli organi della giurisdizione tributaria)*. — 1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545.

2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del c.p.c.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, lett. *p)* ed i-*ter* del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«*p)* documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;»

«i-*ter*) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;».

— Il testo dell'art. 41 del citato d.lgs. n. 82 e dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 41 *(Procedimento e fascicolo informatico)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1-*bis*. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'art. 54, commi 2-*ter* e 2-*quater*.

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'art. 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

2-*bis*. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'art. 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

2-*ter*. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

*a)* dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;

*b)* delle altre amministrazioni partecipanti;

*c)* del responsabile del procedimento;

*d)* dell'oggetto del procedimento;

*e)* dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-*quater*;

e-*bis*) dell'identificativo del fascicolo medesimo

2-*quater*. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.».

«Art. 25 *(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d'ufficio del processo e fascicoli di parte)*. — 1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.».

— Il testo dell'art. 1 comma 1, lett. *r)* ed *s)* del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«*r)* firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;»

«*s)* firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;».

— Il testo dell'art. 1 comma 1, lett. *g)* del citato D.P.R. n. 68/2005 è il seguente:

«*g)* posta elettronica certificata, ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;».

— Il testo degli artt. 17-*bis* e 22, comma 1, del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 17-*bis (Il reclamo e la mediazione)*. — 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'art. 48.

2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

3. Il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'art. 47-*bis*.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'art. 22, in quanto compatibili.

7. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, nè l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni dell'art. 48, in quanto compatibili.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

9-*bis*. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.».

«Art. 22. — 1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.».

— Il testo dell'art. 6-*bis* del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 6-*bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)*. — 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze,

dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 35, comma 2, del citato d.lgs. n. 545/92 è il seguente:

«2. Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale assistono i collegi giudicanti nelle udienze e controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti del processo concernenti il loro ufficio; rilasciano le copie delle decisioni; svolgono compiti di carattere amministrativo e contabile e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati; possono, nel caso di assenza o vacanza, fare le veci dei funzionari della qualifica funzionale immediatamente superiore.».

— Per i riferimenti al d.lgs. n. 546/92, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per i riferimenti del d.lgs. n. 82/2005, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Il testo degli articoli 11, 12 e 7 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 11 *(Capacità di stare in giudizio)*. — 1.Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

3-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.».

«Art. 12 *(L'assistenza tecnica)*. — 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell' art. 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l' attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' art. 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all' art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori.».

«Art. 7 *(Poteri delle commissioni tributarie)*. — 1.Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all' ente locale da ciascuna legge d'imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.

3.

4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l' eventuale impugnazione nella diversa sede competente».

— Per i riferimenti al d.lgs. n. 82/2005 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 546/92, si veda nelle note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 25 *(Firma autenticata)*. — 1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'art. 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'art. 24, comma 2.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 5.».

— Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 22 *(Copie informatiche di documenti analogici)*. — 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

*Note all'art. 5:*

— Il Capo VIII del citato d.lgs. n. 82/2005 reca: «Sistema Pubblico di Connettività e Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione».

— Il testo degli art. 45 e 48 del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 45 *(Valore giuridico della trasmissione)*. — 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

«Art. 48 *(Posta elettronica certificata)*. — 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».

— Il testo dell'art. 137 del c.p.c. è il seguente:

«Art. 137 *(Notificazioni)*. — Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.

Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».

*Note all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 18 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 18 *(Il ricorso)*. — 1. Il processo è introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

2.Il ricorso deve contenere l'indicazione:

*a)* della commissione tributaria cui è diretto;

*b)* del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;

*c)* dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;

*d)* dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;

*e)* dei motivi.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difen-

sore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 14, comma 2.
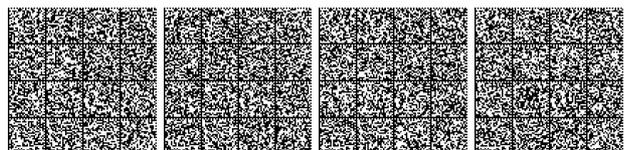
4. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritta a norma del comma precedente.».

— Il testo dell'art. 17 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 17 *(Luogo delle comunicazioni e notificazioni)*. — 1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione.».

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 65, comma 1, lett. c-*bis*), del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica sono valide:

a)

b)

c)

c-*bis*) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.».

— Per il testo dell'art. 16, comma 7 del citato decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nelle nota all'art. 3, comma 2.

— Per i riferimenti del D.P.R. n. 68/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 179/2012 è il seguente:

«Art. 5 *(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)*. — 1. L'obbligo di cui all'art. 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti)*. — 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'art. 68, comma 3.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il testo dell'art. 47, comma 3, del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 47 *(Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni)*. — 1. - 1-*bis*. - 2.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.».

— Per il testo dell'art. 16, commi 6 e 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 6-*bis* del citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nelle note all'art. 1.

*Note all'art. 8:*

— Il testo dell'art. 16, comma 5, del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 16 *(Comunicazioni e notificazioni)*. — 1. (*omissis*)

1-*bis*.(*omissis*)

2. (*omissis*)

3. (*omissis*)

4. (*omissis*)

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.».

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 25 *(Iscrizione del ricorso nel registro generale. Fascicolo d' ufficio del processo e fascicoli di parte)*. — 1. La segreteria della commissione tributaria iscrive il ricorso nel registro generale e forma il fascicolo d' ufficio del processo, inserendovi i fascicoli del ricorrente e

delle altre parti, con gli atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, gli originali dei verbali di udienza, delle ordinanze e dei decreti e copia delle sentenze.

2. I fascicoli delle parti restano acquisiti al fascicolo d' ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio.

3. La segreteria sottopone al presidente della commissione tributaria il fascicolo del processo appena formato.».

*Note all'art. 12:*

— Il testo dell'art. 22 del citato d.lgs. n. 82/2005 è il seguente:

«Art. 22 *(Copie informatiche di documenti analogici)*. — 1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71.

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

*Note all'art. 13:*

— Si riporta il testo degli articoli 52 e seguenti del citato d.lgs. n. 546/92:

«Art. 52 *(Giudice competente e legittimazione ad appellare)*. — 1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2.

2.

Art. 53 *(Forma dell'appello)*. — 1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell' art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

Art. 54 *(Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale)*. — 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all' art. 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

Art. 55 *(Provvedimenti presidenziali)*. — Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

Art. 56 *(Questioni ed eccezioni non riproposte)*. — "Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

Art. 57 *(Domande ed eccezioni nuove)*. — 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Art. 58 *(Nuove prove in appello)*. — 1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

Art. 59 *(Rimessione alla commissione provinciale)*. — 1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

*a)* quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

*b)* quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

*c)* quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

*d)* quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

*e)* quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

Art. 60 *(Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile)*. — 1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Art. 61 *(Norme applicabili)*. — Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.».

*Note all'art. 14:*

— Per il testo dell'art. 41, comma 2-*bis* del citato d.lgs. n. 82/2005 si veda nella nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 546/92 si veda nella nota all'art. 10.

— Il testo dell'art. 38 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 38 *(Richiesta di copie e notificazione della sentenza)*. — 1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale
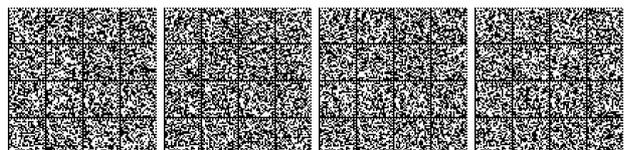
notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d' ufficio.

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l' art. 327, comma 1, del c.p.c. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell' avviso di fissazione d'udienza.».

*Note all'art. 16:*

— Il testo dell'art. 36, comma 3, del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 36 *(Contenuto della sentenza)*. — 1. - 2.

3. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed è sottoscritta dal presidente e dall'estensore.».

— Il testo dell'art. 37 del citato d.lgs. n. 546/92 è il seguente:

«Art. 37 *(Pubblicazione e comunicazione della sentenza)*. — 1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.».

*Note all'art. 19:*

— Il testo degli articoli 191 e 196 del D.P.R. n. 115/2002 è il seguente:

«Art. 191 *(Determinazione delle modalità di pagamento)*. — 1. Le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

«Art. 196 *(Determinazione delle modalità di pagamento)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonché delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.».

**14G00018**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2014.

**Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed, in particolare, l'articolo 19, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, così come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, dall'articolo 13, comma 2, lett. *d)*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

Sentito il Dipartimento della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2014

p. *il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
PATRONI GRIFFI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2014, n. 275*

ALLEGATO

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

STATUTO

Art. 1.

*(Agenzia per l'Italia Digitale)*

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e persegue, nella sua attività, gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.

2. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. L'Agenzia si avvale del Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.

4. L'attività dell'Agenzia è disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia.

5. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

6. All'Agenzia ed al relativo personale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 2.

*(Fini istituzionali)*

1. L'Agenzia svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

2. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, anche in attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *r)* della Costituzione, con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione favorendo l'adozione di infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

3. In tale contesto l'Agenzia è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni e con le disposizioni del decreto istitutivo.

4. L'Agenzia, nello svolgimento delle funzioni ad essa assegnate, agisce perseguendo l'ottimizzazione della spesa in materia informatica delle pubbliche amministrazioni, attraverso il monitoraggio della relativa spesa corrente e il supporto alle amministrazioni pubbliche nazionali e locali nel raggiungimento di obiettivi di standardizzazione e revisione dei processi interni e di ottimizzazione della spesa informatica complessiva.

5. L'Agenzia, secondo gli indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato, presta la propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione Europea, svolge i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza, promuove l'innovazione digitale nel Paese e contribuisce alla creazione di nuove conoscenze ed alla diffusione di nuove opportunità di sviluppo economico collaborando con le istituzioni e gli organismi europei, nazionali e regionali aventi finalità analoghe.

Art. 3.

*(Il Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione)*

1. L'Agenzia, al fine di assicurare il coordinamento informatico nel rispetto delle funzioni istituzionali e dei compiti spettanti alle amministrazioni centrali, regionali e locali si attiene alle deliberazioni del Comitato di indirizzo, di cui al successivo articolo 7, per ogni decisione atta a garantire una visione unitaria e condivisa di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione anche ai fini della coerenza con le deliberazioni specialistiche assunte nell'ambito della Commissione del Sistema Pubblico di Connettività, di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito *CAD)*, e della Cabina di Regia per l'Agenda Digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, si definisce "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione", la cui deliberazione è sottoposta al Comitato di indirizzo su istruttoria dell'Agenzia, la documentazione progettuale e normativa che, nello scenario attuale ed a medio-lungo termine, identifica banche dati ed infrastrutture materiali ed immateriali di interesse nazionale oltre che, con riferimento alle istituzioni competenti, i progetti in corso per garantirne l'attuazione ed il loro stato di avanzamento.

3. Sono ricomprese nel novero delle infrastrutture immateriali di cui al precedente comma 2:

* l'emanazione di linee guida, regolamenti e pareri interpretativi;

* le scelte di standard che garantiscono l'interoperabilità a livello nazionale ed europeo;

* la scelta delle priorità di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie;

* la stipula di accordi di natura strategica che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi posti dal citato modello

* le segnalazioni di incongruenze normative che impediscono il raggiungimento dei risultati attesi.

4. Per favorire la predisposizione ed il monitoraggio del "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione", di cui sono resi pubblici gli aggiornamenti finalizzati ad un miglioramento del processo di interazione tra domanda delle amministrazioni ed offerta del mercato ICT, l'Agenzia assicura il coordinamento degli uffici dirigenziali delle amministrazioni di cui all'articolo 17 del CAD e delle strutture di coordinamento in materia ICT rappresentative delle amministrazioni regionali e locali.

Art. 4.

*(Attribuzioni)*

1. L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri fini istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

*a)* supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato, nella redazione del Piano triennale dell' Information and Communication Technology (ICT) nella Pubblica Amministrazione e nella definizione dei principali interventi per la sua realizzazione e ne monitora annualmente lo stato di implementazione, confrontando i propri obiettivi con quelli dell'Agenda Digitale Europea;

*b)* supporta il Commissario del Governo nella predisposizione della relazione sullo stato di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana di cui all'art. 47 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n, 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

*c)* assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione centrale, regionale e locale predisponendo e mantenendo aggiornato il "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" di cui all'art. 3;

*d)* emana pareri interpretativi, su richiesta delle amministrazioni, sulle disposizioni del CAD e sulle disposizioni in materia di ICT ed evidenzia al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, esigenze di modifiche normative per disposizioni che appaiono ostacolare o deviare la corretta evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione secondo il modello di riferimento approvato dalla Commissione SPC.

*e)* detta indirizzi, regole tecniche, linee guida e metodologie progettuali in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, in modo
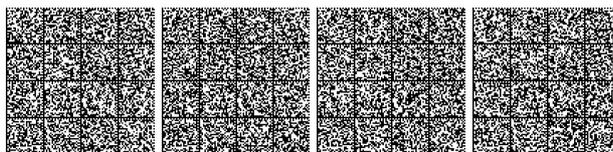
da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;

*f)* assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati a erogare servizi ai cittadini e alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

*g)* svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

*h)* elabora le linee guida finalizzate al consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni ed alla razionalizzazione dei relativi CED ai sensi dell'art. 33-*septies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato e integrato dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

*i)* contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);

*j)* supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e di processo che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie;

*k)* vigila sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP S.p.a e SOGEI S.p.a.;

*l)* promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini e le iniziative di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti anche mediante intese con la Scuola Nazionale di Amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*m)* promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del CAD;

*n)* effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione, sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità, dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni, proponendo eventuali misure correttive e segnalando casi di difformità rispetto agli standard di riferimento;

*o)* nelle materie attribuite, costituisce, in accordo con le amministrazioni competenti, autorità di riferimento nazionale nell'ambito dell'Unione europea ed in ambito internazionale e partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione;

*p)* adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni, sulla base dell'attività istruttoria svolta da Consip S.p.a, ai sensi dell'art. 4, comma 3-*quinquies* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

*q)* promuove la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale;

*r)* promuove, anche a richiesta delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per settori omogenei o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi;

*s)* in accordo con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e con il Ministero dello sviluppo economico, assicura, per quanto di competenza, la presenza italiana ai lavori della DG Communications Networks, Content and Technology della Commissione Europea (DG Connect) e a progetti e iniziative dell'Unione europea in ambito di innovazione digitale;

*t)* dirige e organizza le attività del CERT della Pubblica Amministrazione – già SPC.

2. L'Agenzia svolge altresì ogni altra funzione attribuita dal decreto istitutivo e dalla legge.

3. L'Agenzia, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e di ogni altra attività connessa, opera in conformità alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie a essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi e della legislazione nazionale in materia di contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e di trasparenza dell'attività amministrativa. L'Agenzia promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle funzioni ad essa attribuite.

4. L'Agenzia per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti, può stipulare accordi e convenzioni e partecipare all'attività di centri di ricerca, anche internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. *g)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5.

*(Organi)*

1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

*a)* il Direttore generale;

*b)* il Comitato di indirizzo;

*c)* il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore generale (di seguito: Direttore), nominato con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni ed è rinnovabile. L'incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato di indirizzo (di seguito: Comitato), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, è composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata e dai membri del Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana, tutti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'art. 21, comma 2 del decreto istitutivo. Ai componenti del Comitato di indirizzo non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed è composto dal presidente, designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e da due membri effettivi. I membri del collegio dei revisori, iscritti al registro dei revisori legali, possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile. I compensi dei membri del Collegio dei Revisori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.

*(Attribuzioni del Direttore generale)*

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonché con le regioni e le autonomie locali.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore, in coerenza con quanto previsto dal "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" di cui al precedente art. 3, comma 2, presenta alla Presidenza del Consiglio dei
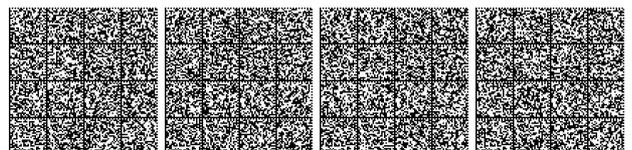
Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, una proposta di convenzione di durata triennale, aggiornata annualmente, nella quale vengono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalità di verifica dei risultati di gestione, le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. La convenzione viene stipulata entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Si applicano le disposizioni in materia di ciclo della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In prima applicazione, la proposta di convezione è presentata entro 90 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato di approvazione del presente Statuto.

3. Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:

*a)* predispone e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, la convenzione triennale di cui all'articolo 6, comma 2;

*b)* partecipa senza diritto di voto al Comitato e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 14 del presente Statuto, per l'approvazione, le modifiche dello statuto;

*c)* determina le scelte gestionali dell'Agenzia e attua gli indirizzi tecnologici e strategici del Comitato;

*d)* predispone il budget aziendale ed il bilancio di esercizio dell'Agenzia e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato per l'approvazione;

*e)* adotta i programmi per dare attuazione alla convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

*f)* sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato una relazione sull'attività dell'Agenzia ed, in particolare, sullo stato di attuazione della convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2;

*g)* adotta i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa, sottoponendoli per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato;

*h)* pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;

*i)* provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, al conferimento degli incarichi ai dirigenti;

*j)* determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altre Agenzie e con gli altri enti e organi della pubblica amministrazione che esercitano funzioni nei settori dell'informatica, nonché con il sistema delle autonomie regionali e locali.

4. Il Direttore ha facoltà, sentito il Comitato, di nominare uno o più Comitati di supporto, composti da esponenti di istituzioni e/o associazioni per l'analisi propedeutica alla definizione di orientamenti e prospettive su materie di interesse dell'Agenzia. I membri dei predetti comitati prestano la propria opera a titolo gratuito.

5. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un Vicario nominato, tra i dirigenti, dal Direttore stesso.

Art. 7.

*(Attribuzioni del Comitato di indirizzo)*

1. Il Comitato è l'organo di indirizzo strategico dell'Agenzia. E' presieduto dal rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed adotta, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento di funzionamento.

2. In particolare, il Comitato delibera sul modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 3, individuandone le priorità di intervento anche sulla base delle disponibilità finanziarie, e ne monitora l'attuazione.

3. Il Comitato delibera, altresì, sulle questioni che il presidente pone all'ordine del giorno, anche su proposta del Direttore generale.

Art. 8.

*(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvede agli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, e svolge il controllo secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 9.

*(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

2. I membri del Collegio partecipano alle riunioni convocate, compatibilmente con le attività da svolgere, anche attraverso mezzi di telecomunicazione (audio o video conferenze) tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente.

3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

4. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale del bilancio preventivo e relative variazioni e del bilancio consuntivo è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 10.

*(Dirigenza)*

1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

*a)* curano l'attuazione degli indirizzi, dei piani e dei programmi generali predisposti dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

*b)* formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;

*c)* dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

*d)* provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

*e)* effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa vigente.

Art. 11.

*(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)*

1. La dotazione organica dell'Agenzia, fissata in numero di 130 unità, comprensive dei posti di dirigente di prima fascia e di seconda fascia, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le necessità di funzionamento dell'Agenzia e nel rispetto delle modalità di trasferimento del personale indicate nell'art. 22 del decreto istitutivo. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Agenzia può avvalersi, nei limiti della dotazione organica e della disponibilità economica esistente, di personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

2. L'organizzazione dell'Agenzia è determinata con regolamento adottato dal Direttore entro 45 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del presente Statuto, ed approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
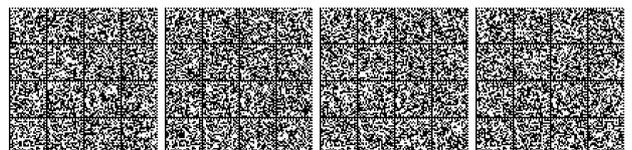
3. Il regolamento di organizzazione definisce nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme sull'assunzione del personale, nonché la disciplina sui contratti di lavoro flessibile nel rispetto dell'articolo 36 e dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4 Nelle more dell'inserimento nell'accordo quadro sui comparti di contrattazione, al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.

Art. 12.

*(Codice etico del personale)*

1. Il personale dell'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dalla legge 6 novembre 2012, n.190, conforma la propria condotta alle prescrizioni del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri e al codice etico di cui al comma 2.

2. Il Direttore adotta un codice etico del personale relativamente agli obblighi connessi all'esercizio delle funzioni.

Art. 13.

*(Bilancio dell'Agenzia)*

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

*a)* dalle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'art. 22, comma 3 del decreto istitutivo;

*b)* dai finanziamenti erogati in esito alla convenzione di cui al precedente art. 6, comma 2;

*c)* dalle eventuali ulteriori risorse derivanti da accordi e convenzioni stipulate ai sensi del precedente art. 4, comma 4.

2. Il Direttore adotta un regolamento di contabilità e lo sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed è approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Art. 14.

*(Modifiche dello Statuto)*

1. Le modifiche allo Statuto dell'Agenzia sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentito il Dipartimento della funzione pubblica, su proposta del Direttore generale.

Art. 15.

*(Norma transitoria per la copertura provvisoria di posizioni dirigenziali e in materia di assunzioni )*

1. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia, nelle more della determinazione della dotazione organica di cui all'articolo 11, comma 1, del presente Statuto e dell'adozione del regolamento di organizzazione di cui all'art. 11, comma 2, il Direttore definisce un assetto organizzativo provvisorio e, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite all'Agenzia può conferire, per un limite temporale massimo di ventiquattro mesi, incarichi dirigenziali a tempo determinato, non rinnovabili, fino ad un massimo di cinque unità, di livello dirigenziale non generale, a persone dotate di esperienza e qualificazione professionale.

2. All'esito del trasferimento di personale di cui all'art. 22 del decreto istitutivo, al fine di garantire la funzionalità dell'Agenzia, può trovare applicazione l'art. 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**14A01008**

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2014.

**Eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 nella regione Sardegna - Attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 - Ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 6 FEBBRAIO 2014

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrato con l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, in virtù del quale il Presidente della società ANAS Spa, è stato individuato quale Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali in Sardegna del mese di novembre 2013, operando con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il Capo del Dipartimento della protezione civile a provvedere, mediante propria ordinanza da assumere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni, alla definizione dei poteri, anche derogatori, del Commissario delegato;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della Protezione civile definisce, con propria ordinanza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, i poteri, anche derogatori, attribuiti al presidente della società ANAS SpA - Commissario delegato necessari sino al ripristino della viabilità secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2. L'ordinanza di cui al comma 1, da emanare previa intesa con la Regione Sardegna, definisce i poteri, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, necessari sino al ripristino della viabilità di cui al comma 1;

3. Il Presidente della Società ANAS SpA - Commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di ripristino di cui in premessa e fino al loro completamento provvede, in via di anticipazione, sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2014

*Il Presidente:* LETTA

**14A00965**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 febbraio 2014.

**Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo - 2ª ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2013.** (Decreto n. 22).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE,
LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge n. 448/1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013- 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2012 concernente la ripartizione in capitolo delle unità di voto parlamentare, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per i triennio 2013-2015, che ha appostato per l'anno finanziario 2013, nel capitolo 7243 del Ministero dell'interno, la somma di € 103.000.000;

Considerato che con nota prot. n. 46346 in data 29 maggio 2013 il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria - Ispettorato generale del bilancio ha comunicato che sul predetto capitolo è stato operato un accantonamento di € 49.440.000, effettuato, in via cautelativa, nelle more dell'applicazione dell'art. 2 (Riduzione dei costi della politica nelle regioni), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e che, dunque lo stanziamento di competenza allo stato è pari a € 53.560.000;

Visto il decreto direttoriale n. 35/1 del 19 giugno 2013 con il quale viene ripartita la somma complessiva di € 53.560.000 ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport prot. DAR 0026902 del 21 novembre 2013 con la quale si autorizza l'erogazione delle risorse cautelate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 174 del 10 ottobre 2012;

Vista la comunicazione in data 28 gennaio 2014 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, con la quale viene ribadito che la somma di € 49.440.000 risulta come residuo passivo per l'ulteriore decreto di riparto alle regioni ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per l'esercizio finanziario 2013;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le regioni, per l'anno scolastico 2013/2014, della somma accantonata residua di € 49.440.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per l'esercizio finanziario 2013, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 febbraio 2014

*Il direttore generale:* BODA

ALLEGATO

**TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione -**

| REGIONE | Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1) | Alunni (2) | Stima alunni meno abbienti (3) | Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4) |
|---|---|---|---|---|
| | % | N. | N. | € |
| | a | b | c=b*a/100 | $d=c/c_{tot}*d_{tot}$ |
| Piemonte | 11,6 | 184.831 | 21.440 | 1.831.645 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 9,3 | 5.651 | 526 | 44.897 |
| Lombardia | 10,4 | 411.768 | 42.824 | 3.658.427 |
| Veneto | 8,2 | 221.689 | 18.178 | 1.552.982 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10,2 | 50.287 | 5.129 | 438.192 |
| Liguria | 13,1 | 62.630 | 8.205 | 700.910 |
| Emilia-Romagna | 7,1 | 188.140 | 13.358 | 1.141.164 |
| Toscana | 9,1 | 161.500 | 14.697 | 1.255.516 |
| Umbria | 12,5 | 39.286 | 4.911 | 419.523 |
| Marche | 12,3 | 72.649 | 8.936 | 763.384 |
| Lazio | 10,9 | 256.132 | 27.918 | 2.385.057 |
| Abruzzo | 17,6 | 61.582 | 10.838 | 925.923 |
| Molise | 21,0 | 15.534 | 3.262 | 278.683 |
| Campania | 24,5 | 349.309 | 85.581 | 7.311.126 |
| Puglia | 17,6 | 225.652 | 39.715 | 3.392.816 |
| Basilicata | 28,8 | 30.623 | 8.819 | 753.440 |
| Calabria | 24,0 | 105.164 | 25.239 | 2.156.189 |
| Sicilia | 29,1 | 277.993 | 80.896 | 6.910.911 |
| Sardegna | 17,3 | 78.435 | 13.569 | 1.159.216 |
| ITALIA | | 2.798.855 | 434.042 | 37.080.000 |

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2011

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2011/12

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.493,71 per Regione.

| REGIONE | Famiglie con reddito inferiore a € 15.493,71 (1) % | Alunni (2) N. | Stima alunni meno abbienti (3) N. | Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4) € |
|---|---|---|---|---|
| | a | b | c=b*a/100 | $d=c/c_{tot}*d_{tot}$ |
| Piemonte | 11,6 | 86.135 | 9.992 | 579.360 |
| Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 9,3 | 2.356 | 219 | 12.705 |
| Lombardia | 10,4 | 181.966 | 18.924 | 1.097.322 |
| Veneto | 8,2 | 104.308 | 8.553 | 495.955 |
| Friuli-Venezia Giulia | 10,2 | 25.153 | 2.566 | 148.765 |
| Liguria | 13,1 | 30.150 | 3.950 | 229.018 |
| Emilia-Romagna | 7,1 | 89.428 | 6.349 | 368.165 |
| Toscana | 9,1 | 78.609 | 7.153 | 414.786 |
| Umbria | 12,5 | 20.226 | 2.528 | 146.599 |
| Marche | 12,3 | 38.028 | 4.677 | 271.218 |
| Lazio | 10,9 | 128.272 | 13.982 | 810.716 |
| Abruzzo | 17,6 | 32.524 | 5.724 | 331.915 |
| Molise | 21,0 | 8.836 | 1.856 | 107.593 |
| Campania | 24,5 | 167.646 | 41.073 | 2.381.606 |
| Puglia | 17,6 | 119.778 | 21.081 | 1.222.363 |
| Basilicata | 28,8 | 17.425 | 5.018 | 290.989 |
| Calabria | 24,0 | 58.722 | 14.093 | 817.189 |
| Sicilia | 29,1 | 132.156 | 38.457 | 2.229.926 |
| Sardegna | 17,3 | 40.255 | 6.964 | 403.809 |
| ITALIA | | 1.361.973 | 213.161 | 12.360.000 |

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2011

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2011/12

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

14A00967

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Allowin» contenente la sostanza attiva metaldeide. - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Allowin», a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un gruppo di esperti che afferiscono alla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Vista la nota con la quale è stato richiesto all'impresa De Sangosse SAS di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto «Allowin»;

Vista la nota con la quale l'impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Allowin»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario ALLOWIN, a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Allowin» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa De Sangosse SAS, sito in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-1.5-2-2.5-5-10-15-20-25-200-400-600-800.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15884.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato facsimile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# ALLOWIN

Esca Granulare per il controllo di lumache, limacce, chiocciole

Contiene sostanza amaricante

**ALLOWIN – COMPOSIZIONE**
- Metaldeide pura ........................... g 4
- Denatonio benzoato (amaricante)....... g 0.02
- Coformulanti q.b. a ....................... g 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**PRODOTTO DESTINATO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Conservare soltanto nel recipiente originale. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di sicurezza.

**DE SANGOSSE S.A.S.** – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
Tel. 00(33)5.53.69.36.30

**Autorizzazione Ministero della Salute n. ........... del ...............**
**Stabilimento di Produzione: DE SANGOSSE S.A.S.** – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
**Taglie:** 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 200 – 400 – 600 – 800 kg **Partita n°** .........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Utilizzare i guanti durante il carico, la miscelazione e l'applicazione. Per proteggere gli uccelli/ i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

**INFORMAZIONI MEDICHE**: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso o consultare un Centro Anti-Veleni.

**CARATTERISTICHE**

ALLOWIN è un'esca che agisce quando ingerita dai parassiti. La quantità ingerita è un fattore essenziale per l'efficacia del prodotto: la palatabilità del prodotto deve essere sufficiente affinché venga ingerita una dose letale. I pellet di ALLOWIN immobilizzano le lumache. segue la morte. I migliori risultati si ottengono se applicato in condizioni di tempo umido e mite quando le lumache sono molto attive.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

**Meccanismo d'azione**: ALLOWIN può essere applicato a mano o tramite distribuzione meccanica. Applicazioni per spargimento tramite un spargitore dotato di dischi rotanti danno i migliori risultati.

Trattamenti locali possono essere effettuati alla semina o all'aratura con due diverse modalità:
- Deposizione dei pellet tramite la macchina aratrice direttamente nel solco
- Miscelazione dei pellet con i semi: i pellet devono essere mescolati ai semi prima della semina e mantenuti in miscelazione durante l'applicazione.

L'applicazione manuale è possibile quando le aree trattate sono di piccole dimensioni, nelle serre e per le applicazioni sul filare.

**Monitoraggio della popolazione infestante**: al fine di valutare il rischio di danni alle colture è indispensabile effettuare osservazioni dirette o indirette. E' raccomandato l'uso di trappole apposite per il monitoraggio dei parassiti, che permettono la quantificazione della popolazione dei parassiti e la valutazione del rischio a livello di campo. Il monitoraggio dovrebbe iniziare il più presto possibile (prima della semina o trapianto) e proseguire nel corso degli stadi di crescita sensibili delle colture. Concentrarsi su aree note per essere soggette a infestazione. Piazzare le trappole durante la notte ed esaminarle presto la mattina seguente.

**DOSI DI IMPIEGO**
- 5 kg/ha per applicazioni in pieno campo o localizzate sul filare
- 4 kg/ha in miscela con i semi o nel solco di semina

Dose massima/annua: 17.5 kg/ha. Utilizzare la dose massima quando è evidente una forte attività da parte degli infestanti.

**Intervallo e numero di applicazioni:**

Intervallo fra le applicazioni: minimo 5 giorni
- Prima della semina: sono autorizzate una o due applicazioni fino a 7 giorni prima della semina
- Durante la semina: sono autorizzate una applicazione per spargimento e/o una localizzata.
- Dopo la semina (Pre e post-emergenza): diverse applicazioni sono permesse fino al limite massimo di 17.5 kg/ha per coltura all'anno.

ALLOWIN presenta una forte resistenza agli agenti atmosferici, tuttavia possono essere necessari trattamenti successivi quando i pellets siano stati consumati o nel caso sia presente una nuova generazione di infestanti.

I migliori risultati si ottengono quando i trattamenti sono effettuati prima che i danni siano evidenti. Per colture annuali è consigliabile trattare prima dell'emergenza. Applicare il prodotto dopo il completamento della preparazione del letto di semina.

Per il controllo delle lumache è importante trattare prima che il parassita salga sulla coltura.

**USI**

**Colture per le quali è autorizzata l'applicazione per spargimento**: tutte le colture in pieno campo ed in serra nella tabella sotto riportata.

**Colture per le quali è autorizzato il trattamento sul solco di semina o in miscelazione alla semente**: cereali a paglia, semi oleaginosi, barbabietole, rape, rutabaga, mais, mais dolce, sorgo, miglio.

**Colture per le quali è autorizzata l'applicazione sul filare:** fragole, alberi da frutto, vite, bacche e piccoli frutti.

**Colture in pieno campo:**

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Colture oleaginose (lino, papavero, sesamo, girasole, colza, soia, senape, cotone, zucca, cartamo, borragine, lino selvatico, canapa, ricino), altre oleaginose escluse le arachidi** | Dalla semina fino alla stadio di 7 foglie vere |
| **Cereali a paglia (grano, orzo, avena, segale, triticale)** | Dalla semina fino all'inizio della bullonatura |
| **Patata** | Dall'impianto fino alla senescenza |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2014

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Barbabietola (da zucchero, foraggio, ~~ortaggio), rapa e rutabaga~~**<br>**Leguminose fresche (fagiolini, fagioli freschi sgranati, piselli non sgranati, piselli sgranati, lenticchie fresche)**<br>**Legumi da granella (piselli, fagioli, lenticchie, lupini)**<br>**Mais, mais dolce, sorgo, miglio** | Dalla semina fino alla stadio di 7 foglie vere |
| **Brassicaceae (cavolfiori, broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles)** | Dalla semina fino all'inizio dello sviluppo delle teste |
| **Lattuga e altre insalate (lattuga, scarola, mastica, ecc, compreso Brassicaceae)**<br>**Spinaci e simili (portulaca, barbabietola a foglia, ecc), erbe aromatiche (erba cipollina, prezzemolo ed altre erbe consumate fresche)** | Dalla semina fino allo stadio di rosetta o elongazione della germoglio principale |
| **Carciofo** | Dal trapianto fino alla comparsa delle teste |
| **Prati (pascoli)** | Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere |
| **Tappeti erbosi** | In qualsiasi stadio |
| **Alberi da frutta (agrumi, pomacee, drupacee, frutta a guscio)**<br>**Vite per uva da tavola o da vino,**<br>**Fragole, piccoli frutti e bacche (more, lamponi, mirtilli, uva spina, ribes, ecc)** | Dal trapianto fino alla fioritura (trattamento possibile fino a 7 giorni prima del trapianto o della semina) |
| **Floreali ed ornamentali** | In qualsiasi stadio |

**Colture in serra:**

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Fragola** | Dal trapianto fino alla fioritura |
| **Lattuga e altre insalate (lattuga, scarola, mastica, ecc, compreso Brassicaceae)**<br>**Spinaci e simili (portulaca, foglie di barbabietola, ecc), erbe aromatiche (erba cipollina, prezzemolo ed altre erbe consumate fresche)** | Dalla semina fino allo stadio di rosetta o elongazione della germoglio principale |
| **Floreali ed ornamentali** | In qualsiasi stadio |

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per la patata e 49 giorni prima del pascolo per i prati.**

AVVERTENZE

Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile bambini ed agli animali domestici. Conservare a temperature inferiori 35°C.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in ques etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni dei vanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni cont nute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicura l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed ag animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e p l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo r 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotat non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riut lizzato.
Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 – 400 – 6C – 800 kg deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento c adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prc dotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 201

14A00924

DECRETO 27 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metarex Inov» contenente la sostanza attiva metaldeide. - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata dall'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Metarex Inov», a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente nell'ambito della riunione del 10 ottobre 2013 da parte di un gruppo di esperti che afferiscono alla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Visto il mandato conferito dalla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari in data 17 ottobre 2013 all'ufficio di acquisire l'ulteriore documentazione richiesta che, in caso di riscontro positivo, le avrebbe permesso di procedere con l'*iter* autorizzativo;

Vista la nota con la quale è stato richiesto all'impresa De Sangosse SAS di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto «Metarex Inov»;

Vista la nota con la quale l'impresa ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metarex Inov»;

Ritenuto pertanto, di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa De Sangosse SAS, con sede legale in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario METAREX INOV, a base della sostanza metaldeide, come esca granulare per il controllo di lumache, limacce e chiocciole, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Metarex Inov» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel regolamento (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa De Sangosse SAS, sito in Pont-du-Casse (Francia), BP 5 - Z.I. Bonnel.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1-1.5-2-2.5-5-10-15-20-25-200-400-600-800.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15886.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# METAREX INOV

Esca Granulare per il controllo di lumache, limacce, chiocciole

Contiene sostanza amaricante

**METAREX INOV – COMPOSIZIONE**
- Metaldeide pura ............................ g 4
- Denatonio benzoato (amaricante)....... g 0.02
- Coformulanti q.b. a ........................ g 100

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**PRODOTTO DESTINATO AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**: Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**DE SANGOSSE S.A.S.** – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
Tel. 00(33)5.53.69.36.30

**Autorizzazione Ministero della Salute n. ........... del ......**
**Stabilimento di Produzione: DE SANGOSSE S.A.S.** – BP 5 – Z.I. Bonnel – 47480 PONT-DU-CASSE - Francia
**Distributore:** De Sangosse Italia Srl – Via Japelli 4 – 35031 Abano Terme
**Taglie:** 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 200 – 400 – 600 – 800 kg **Partita n°** .........

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli uccelli/ i mammiferi selvatici recuperare il prodotto fuoriuscito accidentalmente. Utilizzare i guanti durante il carico, la miscelazione e l'applicazione. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

**INFORMAZIONI MEDICHE**: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso o consultare un Centro Anti-Veleni.

**CARATTERISTICHE**

METAREX INOV è un'esca che agisce quando ingerita dai parassiti. La quantità ingerita è un fattore essenziale per l'efficacia del prodotto: la palatabilità del prodotto deve essere sufficiente affinché venga ingerita una dose letale. I pellet di METAREX INOV immobilizzano le lumache. Segue la morte. I migliori risultati si ottengono se applicato in condizioni di tempo umido e mite quando le lumache sono molto attive.

**MODALITÀ DI IMPIEGO**

**Meccanismo d'azione**: METAREX INOV può essere applicato a mano o tramite distribuzione meccanica. Applicazioni per spargimento tramite un spargitore dotato di dischi rotanti danno i migliori risultati.
Trattamenti locali possono essere effettuati alla semina o all'aratura con due diverse modalità:
- Deposizione dei pellet tramite la macchina aratrice direttamente nel solco
- Miscelazione dei pellet con i semi: i pellet devono essere mescolati ai semi prima della semina e mantenuti in miscelazione durante l'applicazione.

L'applicazione manuale è possibile quando le aree trattate sono di piccole dimensioni, nelle serre e per le applicazioni sul filare.
**Monitoraggio della popolazione infestante**: al fine di valutare il rischio di danni alle colture è indispensabile effettuare osservazioni dirette o indirette. E' raccomandato l'uso di trappole apposite per il monitoraggio dei parassiti, che permettono la quantificazione della popolazione dei parassiti e la valutazione del rischio a livello di campo. Il monitoraggio dovrebbe iniziare il più presto possibile (prima della semina o trapianto) e proseguire nel corso degli stadi di crescita sensibili delle colture. Concentrarsi su aree note per essere soggette a infestazione. Piazzare le trappole durante la notte ed esaminarle presto la mattina seguente.

**DOSI DI IMPIEGO**
- 5 kg/ha per applicazioni in pieno campo o localizzate sul filare
- 4 kg/ha in miscela con i semi o nel solco di semina

Dose massima/annua: 17.5 kg/ha. Utilizzare la dose massima quando è evidente una forte attività da parte degli infestanti.
**Intervallo e numero di applicazioni:**
Intervallo fra le applicazioni: minimo 5 giorni
- Prima della semina: sono autorizzate una o due applicazioni fino a 7 giorni prima della semina
- Durante la semina: sono autorizzate una applicazione per spargimento e/o una localizzata.
- Dopo la semina (Pre e post-emergenza): diverse applicazioni sono permesse fino al limite massimo di 17.5 kg/ha per coltura all'anno.

METAREX INOV presenta una forte resistenza agli agenti atmosferici, tuttavia possono essere necessari trattamenti successivi quando i pellets siano stati consumati o nel caso sia presente una nuova generazione di infestanti.
I migliori risultati si ottengono quando i trattamenti sono effettuati prima che i danni siano evidenti. Per colture annuali è consigliabile trattare prima dell'emergenza. Applicare il prodotto dopo il completamento della preparazione del letto di semina.
Per il controllo delle lumache è importante trattare prima che il parassita salga sulla coltura.

**USI**

**Colture per le quali è autorizzata l'applicazione per spargimento**: tutte le colture in pieno campo ed in serra nella tabella sotto riportata.
**Colture per le quali è autorizzato il trattamento sul solco di semina o in miscelazione alla semente**: frumento, semi oleaginosi, barbabietole, rape, rutabaga, mais, mais dolce, sorgo, miglio.
**Colture per le quali è autorizzata l'applicazione sul filare:** fragole, alberi da frutto, vite, bacche e piccoli frutti.

**Colture in pieno campo:**

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Alberi da frutta (agrumi, pomacee, drupacee, frutta a guscio)**<br>**Vite per uva da tavola o da vino,** | Dal trapianto fino alla fioritura<br>(trattamento possibile fino a 7 giorni prima del tra- |

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2014

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Fragole, piccoli frutti e bacche (more, lamponi, mirtilli, uva spina, ribes)** | pianto o della semina) |
| **Patata** | Dall'impianto fino alla senescenza |
| **Barbabietola (da zucchero, foraggio, ortaggio), rapa e rutabaga** | Dalla semina fino alla stadio di 5 foglie vere |
| **Brassicaceae (cavolfiori, broccoli, cavoli, cavolini di Bruxelles)** | Dalla semina fino all'inizio dello sviluppo delle teste |
| **Lattuga e altre insalate; Spinaci e simili (portulaca, barbabietola a foglia), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello ed altre erbe consumate fresche)** | Dalla semina fino allo stadio di rosetta o elongazione della germoglio principale |
| **Piselli e fagioli freschi o secchi** | Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere |
| **Carciofo** | Dal trapianto fino alla comparsa delle teste |
| **Colture oleaginose (lino, papavero, sesamo, girasole, colza, soia, senape, cotone, zucca, cartamo, borragine, camellina, canapa, ricino), altre oleaginose escluse le arachidi** | Dalla semina fino alla stadio di 7 foglie vere |
| **Cerali a paglia (grano, orzo, avena, segale, triticale)** | Dalla semina fino all'inizio della bullonatura |
| **Mais, mais dolce, miglio, sorgo** | Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere |
| **Nuovi pascoli (loglio)** | Dalla semina fino allo stadio di 5 foglie vere |
| **Tappeti erbosi** | In qualsiasi stadio |
| **Floreali ed ornamentali** | In qualsiasi stadio |

**Colture in serra:**

| Colture | Stadio di crescita |
|---|---|
| **Fragola** | Dal trapianto fino alla fioritura |
| **Lattuga e altre insalate (lattuga, scarola, mastica, ecc, compreso Brassicaceae)**<br>**Spinaci e simili (portulaca, barbabietola a foglia), erbe aromatiche (cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico, alloro, dragoncello ed altre erbe consumate fresche)** | Dalla semina fino allo stadio di rosetta o elongazione della germoglio principale |
| **Floreali ed ornamentali** | In qualsiasi stadio |

**Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta per la patata e 49 giorni prima del pascolo per i prati.**

AVVERTENZE
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare a temperature inferiori a 35°C.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 – 400 – 600 – 800 kg deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 27 GEN. 2014

14A00925

DECRETO 30 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duaxo» contenente la sostanza attiva difenoconazolo. - Riconoscimento reciproco.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata, dall'impresa Compo Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato n. 8, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Duaxo» a base della sostanza attiva difenoconazolo, come fungicida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti i pareri favorevoli espressi dal gruppo di esperti che afferiscono alla commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Viste le note, di cui l'ultima del 6 dicembre 2013, con le quali è stato richiesto all'impresa Compo Italia Srl di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto «Duaxo»;

Vista la nota con la quale l'impresa Compo Italia Srl ha trasmesso la suddetta documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Duaxo»;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Compo Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario DUAXO, a base della sostanza attiva difenoconazolo, come fungicida, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario «Duaxo» è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto fitosanitario di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-150-200-250-300-350-400-450-500-550-600-650-700-750-800-850-900-950-1000 ed è preparato negli stabilimenti dell'impresa SchirmGmbH - Baar-Ebenhausen (Germania) e dell'impresa FormiChem GmbH-D-86633 Nueburg/Donau, Anna-von Philipp - Str. B33 (Germania).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15725.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# DUAXO

**Concentrato Emulsionabile**
**Fungicida**

**Composizione:** 100 grammi di prodotto contengono
**Difenoconazolo puro** g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

**COMPO ITALIA S.r.l.**
Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1

**Officine di produzione:**
SchirmGmbH – Baar-Ebenhausen (Germany)
FormiChem GmbH- D-86633 Nueburg/Donau, Anna-von Philipp-Str. B33 (Germany)

**Contenuto Netto**: ml 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000
**Partita n.:***

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**Registrazione n.** *xxxxx* **Ministero della Salute del** *xx/xx/xxxx*
**Consigli di Prudenza:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
**Prescrizioni Supplementari**: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
Difenoconazolo – sintomi : organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergenico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica
**Consultare un Centro Antiveleni**

**CARATTERISTICHE**

**DUAXO** previene e cura le principali malattie fungine quali ruggine, ticchiolatura e moniliosi delle rose, piante ornamentali, frutta e ortaggi. Grazie alla sua azione sistemica, **DUAXO** si diffonde nella pianta in modo da assicurare una protezione migliore e di lunga durata Il suo rapido assorbimento riduce il rischio di dilavamento in caso di pioggia

**MODALITA' D'IMPIEGO**:

Versare un po' d'acqua nello spruzzatore e aggiungere la quantità di prodotto necessaria. Completare con il volume d'acqua desiderato. Mescolare per ottenere una soluzione omogenea.Spruzzare il fogliame in modo uniforme evitando il gocciolamento.Trattare in assenza di vento, con temperature miti la mattina o la sera. Non trattare su foglie bagnate dalla rugiada o dalla pioggia. Indossare guanti adatti durante l'utilizzazione. Attendere l'asciugatura della zona o della vegetazione trattate prima di rientrare o manipolare le piante

Sciacquare accuratamente il materiale utilizzato e l'imballaggio vuoto per tre volte e spargere le acque di risciacquo su una zona trattata in precedenza

**PERIODO D'IMPIEGO**

| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

periodo di trattamento ottimale di trattamento

**DOSI D'IMPIEGO**
Trattare alla comparsa dei primi sintomi, salvo diversa indicazione:

| Coltura | Malattia | Dose prodotto/1 L d'acqua | Dose di prodotto (l/ha) | Intervallo tra le applicazioni (giorni) | Numero massimo applicazioni per anno |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rose** | Oidio, Ticchiolatura, Ruggine | 10 ml/m² | 100 l/ha | 8-14 | 3 |
| **Colture floreali diverse** | Oidio, Ruggine | 10 ml/m² | 100l/ha | | |
| **Tutte le specie floreali** | Malattie della parte aerea | | | | |
| **Alberi e arbusti ornamentali** | Oidio | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | 10-14 | 2 |
| | Moniliosi* di fiori e dei rami, Ticchiolatura | | | – | |
| **Asparago** | Ruggine, Stemfiliosi | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | Post-raccolta | 3 |
| **Bietole rosse - Bietole a foglia** | Ruggine | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | 8-14 | |
| **Carota** | Alternaria, Oidio | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | | |
| **Sedano** | Septoriosi | | | | |
| **Cavoli** | Alternariosi, Micosferella | | | | |
| **Piante aromatiche, Piante da profumo, aromatiche e spezie** | Malattie della parte aerea (Maculatura fogliare) | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | | 2 |
| **Salsefrica, Scorzonera** | Oidio | 7,5 ml/m² | 75 l/ha | | 3 |
| **Pomodoro** | Alternariosi | | | | |
| **Albicocco, Pesco** | Oidio | 3 ml/m² | 30 l/ha | 8-14 | 3 |
| **Albicocco, Ciliegio, Pesco, Susino** | Moniliosi* | | | --- | |
| **Melo, Pero, Cotogno, Nashi** | Oidio | 2,25 ml/m² | 22,5 l/ha | 10-14 | 4 |
| | Ticchiolatura** | | | 10-20 | |
| **Pero, Cotogno, Nashi** | Ruggine** | | | | |
| **Vite** | Black rot | 1,8 ml/m² | 18 l/ha | 10-14 | 3 |
| | Rossore parassitario | | | | |
| | Oidio | | | | 4 |

Per la Moniliosi trattare all'epoca del rigonfiamento delle gemme e alla comparsa delle nuove foglie
** Per la Ticchiolatura e la Ruggine iniziare i trattamenti a partire dalla comparsa delle nuove foglie fino a quando i frutti hanno raggiunto un diametro di 3 cm

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta:** bietole rosse, bietole a foglie: **30 giorni**; carota:**14 giorni**; sedano da coste:**14 giorni**; sedano:**21 giorni**;cavoli a testa:21 giorni; cavoli:**14 giorni**; piante aromatiche:**14 giorni**; salsefrica, scorzanera: **30 giorni**; pomodoro: **20 giorni**; albicocco, pesco, ciliegio e susino:**14 giorni**; melo, pero, cotogno e nashi **30 giorni**;vite **21 giorni.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ...30 GEN. 2014

# DUAXO

**Concentrato Emulsionabile**
**Fungicida**

**Composizione:** 100 grammi di prodotto contengono:

**Difenoconazolo puro** g 1,80 (= 16,7 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

**COMPO ITALIA S.r.l.**
Via Marconato, 8 – 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. 0362 512.1

**Officine di produzione:**
SchirmGmbH – Baar-Ebenhausen (Germany)
FormiChem GmbH- D-86633 Nueburg/Donau, Anna-von Philipp-Str. B33 (Germany)

**Contenuto Netto**: ml 10, 20, 50, 100

**Partita n.:***

**Registrazione n.** *xxxxx* **Ministero della Salute del** *xx/xx/xxxx*

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**Consigli di Prudenza:**
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**
**IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO**
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...."**

30 GEN. 201

**14A00923**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2014.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualità di Denominazione di Origine Protetta in forza al Regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 644 della Commissione del 20 marzo 1998 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta "Terra d'Otranto";

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 56/2014 della Commissione del 22 gennaio 2014, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. "Terra d'Otranto", affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Terra d'Otranto", nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 56/2014 della Commissione del 22 gennaio 2014.

I produttori che intendono porre in commercio la Denominazione di Origine Protetta "Terra d'Otranto", sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il capo dipartimento:* ESPOSITO

### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «TERRA D'OTRANTO»

Art. 1.

*Denominazione*

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Varietà di olivo*

La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Art. 3.

*Zona di produzione*

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva, di cui all'art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell'intero territorio amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con l'esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.

La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisini delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.

Art. 4.

*Caratteristiche di coltivazione*

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui al'art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all'art. 1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.

3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Art. 5.

*Modalità di oleificazione*

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione diorigine controllata "Terra d'Otranto" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell'art. 3.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta.

3) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento dioli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

5) Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando, per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. A tal fine è obbligatorio da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, la compilazione di appositi documenti di trasferimento. Detti documenti devono accompagnare gli spostamenti di ogni partita di olive e/oppure di olio, devono indicare tutte le informazioni necessarie a garantire l'origine dl prodotto così come previsto dal relativo piano dei controlli. La documentazione deve risultare consultabile dall'organismo di controllo nell'ambito delle verifiche ispettive. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori con specificati gli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione è garantita la tracciabilità del prodotto.

Art. 6.

*Caratteristiche al consumo*

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi;

odore: di fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;

sapore: fruttato medio (mediana dell'attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell'epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6). Inoltre, a seconda dell'epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l'Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.

Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

numero di perossidi: < = 14 Meq $O_2$

K232 : < = 2,20

K270: < = 0,170

Acido linoleico: < = 13%

Acido linolenico: < = 0,8

Acido oleico : > = 70%

Valore del campesterolo: < = 3,50

Trinoleina: < = 0,30

Art. 7.

*Designazione e presentazione*

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compreso gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'aienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5) L'uso di altre indicazioni geografiche riferiti a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

6) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7) L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5

8) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

**14A00782**

DECRETO 29 gennaio 2014.

**Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», in Todi, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale», registrata in ambito Unione europea.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale» e il successivo Regolamento (UE) n. 1301 del 9 dicembre 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 31 maggio 2010, con il quale l'organismo «3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria», è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino Centrale»;

Considerato che il Consorzio di tutela del vitellone bianco dell'Appennino centrale ha confermato, a seguito della scadenza della autorizzazione triennale concessa

con il sopra citato decreto, «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» quale struttura di controllo per la denominazione protetta in argomento per il prossimo triennio;

Visto il decreto 9 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 23 maggio 2013, con il quale è stata prorogata la citata autorizzazione triennale;

Considerato che «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» ha trasmesso il piano dei controlli della denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» in data 16 gennaio 2014;

Considerato che il piano dei controlli sopra citato è stato valutato e ritenuto conforme;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» con sede in Todi, frazione Pantalla, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», registrata ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 134 del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14, della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

1. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» non può modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema di qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca della autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. La autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di autorizzazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

4. Nell'ambito del periodo di validità della autorizzazione «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 5.

1. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» comunica le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

Art. 6.

«3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio e Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il direttore generale:* LA TORRE

**14A00921**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2014.

**Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «Cicpnd», in Legnano, ad operare in qualità di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», in particolare l'art. 4 (attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12, con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformità;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha affidato all'Organismo nazionale italiano di accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;

Vista l'istanza della società Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive e per i processi industriali - CICPND, associazione senza fini di lucro dell'11 dicembre 2013, prot. n. 204820, volta ad operare quale entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE);

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Visto il decreto 17 novembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 7 marzo 2011con il quale veniva concessa all'organismo CICPND l'autorizzazione ad operare quale entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE) con scadenza il 16 novembre 2013;

Acquisita la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 31 gennaio 2013, acquisita in data 11 febbraio 2013, n. 22612, con la quale veniva rilasciato alla società Centro italiano di certificazione per le prove non distruttive e per i processi industriali - CICPND, con sede legale in via C. Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo CICPND, con sede legale in via C. Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano), è autorizzata, ad operare quale entità terza riconosciuta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi su giunzioni permanenti per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV (rif. punto 3.1.3 allegato I alla direttiva 97/23/CE).

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione ha validità fino al 7 marzo 2014, data di scadenza della notifica sul sistema NANDO.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi , ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'organismo di certificazione.

L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato VII della direttiva 97/23/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 22 gennaio 2014

*Il direttore generale:* VECCHIO

**14A00949**

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 febbraio 2014.

**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.** (Ordinanza n. 144).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visto l'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha stabilito che al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 il Presidente della Società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'art. 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013 n. 98, e successivi rifinanziamenti sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha integrato il predetto art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungendo, infine il seguente periodo: «Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2014, con cui, tra l'altro, si è stabilito che i poteri del Presidente della Società ANAS Spa in qualità di Commissario delegato necessari per il ripristino della viabilità secondo quanto disposto dal richiamato art. 1, comma 123, della legge n. 147/2014 e successive modifiche e integrazioni, vengano definiti con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile acquisita l'intesa della Regione Sardegna, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la nota del Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità statale e provinciale in Sardegna del 6 febbraio 2014;

Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;

Dispone:

Art. 1.

*Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità statale e provinciale colpita dalla calamità*

1. Per consentire il ripristino della viabilità statale e provinciale nella Regione Autonoma della Sardegna, interrotta o danneggiata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, il Presidente di ANAS S.p.A. opera in qualità di Commissario delegato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS S.p.A., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, nel limite delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 123, legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, adotta un piano degli interventi di ripristino della rete viaria statale e provinciale, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Autonoma della Sardegna ed al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Il Commissario provvede altresì all'individuazione dei siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare fanghi, detriti e materiali rivenienti dalle attività di ripristino di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

*Deroghe*

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 117 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'art. 239 all'art. 253;

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, art. 3-*ter*;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 3.

*Relazioni del Commissario delegato*

1. Il Commissario delegato trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione Autonoma della Sardegna e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione periodica, con cadenza trimestrale, sullo stato di attuazione delle attività espletate ai sensi della presente ordinanza e, allo scadere dell'incarico, trasmette, alle medesime Amministrazioni, una relazione conclusiva.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2014

*Il Capo del Dipartimento:* GABRIELLI

**14A00966**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Sevikar» (olmesartan medoxomil e amlodipina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 93/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per

il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la determina con la quale la società Daiichi Sankyo Italia S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale SEVIKAR;

Vista la domanda con la quale la ditta Daiichi Sankyo Italia S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale SEVIKAR;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 24 luglio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale SEVIKAR (olmesartan medoxomil e amlodipina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione

"20 mg/5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 038983021 (in base 10) 155PCF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,73

Confezione

"40 mg/5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 038983161 (in base 10) 155PHT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,20

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,73

Confezione

"40 mg/10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

AIC N. 038983247 (in base 10) 155PLH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 29,29

Validità del contratto: 24 mesi

Eliminazione del tetto di spesa a partire da agosto 2012.

Applicazione di un meccanismo di price/volume su base annua che prevede una riduzione del prezzo di olmesartan, mono e in associazione, come di seguito indicato:

-9% rispetto ai prezzi in vigore al 31/12/2013 all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 2.500.000 di confezioni a carico del SSN di olmesartan+amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A e della ditta Daiichi Sankyo;

-13% rispetto ai prezzi in vigore al 31/12/2013 all'eventuale raggiungimento, nell'anno solare, di 3.000.000 di confezioni a carico del SSN di olmesartan+amlodipina della ditta Menarini International Operations Luxembourg S.A. e della ditta Daiichi Sankyo;

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SEVIKAR (olmesartan medoxomil e amlodipina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica iItaliana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A00889**

---

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Grastofil» (filgrastim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 94/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo

sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Apotex Europe B.V. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale GRASTOFIL;

Vista la determinazione n. 1140/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Apotex Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC N. 043068016, AIC N. 043068028 e AIC N. 043068030;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale GRASTOFIL (filgrastim) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

30MU/0,5 ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita – uso sottocutaneo o uso endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 1 siringa

AIC N. 043068016 (in base 10) 192BMJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 63,90

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 105,46

Confezione

30MU/0,5 ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita – uso sottocutaneo o uso endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml - 5 siringhe

AIC N. 043068028 (in base 10) 192BMW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 319,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 527,30

Confezione

48MU/0,5 ml soluzione iniettabile o per infusione in siringa preriempita – uso sottocutaneo o uso endovenoso – siringa preriempita (vetro) 0,5 ml – 1 siringa

AIC N. 043068030 (in base 10) 192BMY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,36

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 163,98

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GRASTOFIL (filgrastim) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo-ematologo (RRL).

Art. 3.

*Condizioni e modalità di impiego*

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A00890**

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Vfend» (voriconazolo).** (Determina n. 95/2014).

*Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VFEND (voriconazolo), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 29 ottobre 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/02/212/027 200 mg - polvere e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) + sacca per infusione - 10 mg/ml - 1 flaconcino + sacca.*

*Titolare A.I.C.: Pfizer Limited.*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 in data 18 dicembre 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.*

Alla specialità medicinale VFEND (voriconazolo) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 200 mg - polvere e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) + sacca per infusione - 10 mg/ml - 1 flaconcino + sacca per infusione da 50 ml + siringa da 20 ml + adattatore.

AIC n. 035628270/E (in base 10) 11Z97G (in base 32).

Indicazioni terapeutiche.

Voriconazolo è un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed è indicato negli adulti e nei bambini di età pari o superiore ai 2 anni, nei seguenti casi:

Trattamento dell'aspergillosi invasiva;

Trattamento della candidemia in pazienti non-neutropenici;

Trattamento di infezioni gravi e invasive da Candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. krusei);

Trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp.

Vfend deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale VFEND (voriconazolo) è classificata come segue:

Confezione: 200 mg - polvere e solvente per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) + sacca per infusione - 10 mg/ml - 1 flaconcino + sacca per infusione da 50 ml + siringa da 20 ml + adattatore.

AIC n. 035628270/E (in base 10) 11Z97G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 124,55.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 205,56.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vfend (voriconazolo) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, specialista malattie infettive, ematologo - RNRL).

Art. 4.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A00891**

DETERMINA 29 gennaio 2014.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tolucombi» (Telmisartan/Idroclorotiazide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 96/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società KRKA D.D. Novo Mesto è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Tolucombi;

Vista la determinazione n. 579 del 17 giugno 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 2013, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 042715045, AIC n. 042715146, AIC n. 042715247 del medicinale Tolucombi;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 24 luglio 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale TOLUCOMBI (Telmisartan/Idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: "40 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse.

AIC n. 042715045/E (in base 10) 18RKX5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,72.

Confezione: "80 mg/12,5 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse.

AIC n. 042715146/E (in base 10) 18RL0B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,72.

Confezione: "80 mg/25 mg - compressa - uso orale - blister (opa/al/pvc/al) - 28 compresse.

AIC n. 042715247/E (in base 10) 18RL3H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,72.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

*Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Tolucombi è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

*Il direttore generale:* PANI

**14A00892**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 13 febbraio 2014 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal Sig. Bruno ZANVIT delegato dal Comune di Voltago Agordino (BL) giusto processo verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 17 dicembre 2013, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del Comune di Voltago Agordino sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol?».

Il Sig. Bruno ZANVIT dichiara di eleggere domicilio presso: Studio Legale Avvocato Sandra Rossi, Lungotevere Flaminio n. 48 (Palazzo Terzo, Scala *A)* – 00196 ROMA.

**14A01155**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della «Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini (CIMP *Cap)*», in Frascati.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della "Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini (CIMP *Cap)*", con sede in Frascati (Roma).

**14A00917**

### Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita «S. Lucia», in Jesi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita "S. Lucia", con sede in Jesi (AN).

**14A00918**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura delle Suore Francescane Missionarie della Natività di Nostra Signora (Darderas), in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di Procura delle Suore Francescane Missionarie della Natività di Nostra Signora (Darderas), con sede in Roma.

**14A00919**

### Estinzione del Seminario Minore Arcivescovile, in Trento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene estinto il Seminario Minore Arcivescovile, con sede in Trento.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

**14A00920**

### Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Valderice (Trapani), ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2014, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Valderice.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it.

**14A00950**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Patata del Fucino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Patata del Fucino» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata dall'Associazione Marsicana Produttori Patate Soc. Coop. Agricola, Borgo Strada 14 n. 87 – 67043 Celano (AQ), e acquisito inoltre il parere della Regione Abruzzo, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ai competenti organi comunitari.

---

ALLEGATO

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
"PATATA DEL FUCINO" DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

*Denominazione*

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) "Patata del Fucino" è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
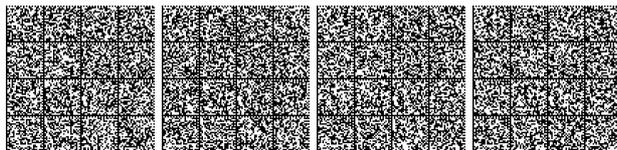
Art. 2.

*Caratteristiche del prodotto*

La denominazione “Patata del Fucino” designa i tuberi maturi della specie Solanum tuberosum della famiglia delle Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varietà di patate iscritte nel catalogo comune delle varietà di piante agricole. La “Patata del Fucino” deve essere piantata, coltivata e raccolta nell’area geografica delimitata all’interno del bacino dell’ex lago del Fucino, di cui al successivo art. 3.

Devono presentare al consumo le seguenti caratteristiche:

*Proprietà fisiche.*

Forma del tubero: dal tondo al tondo-ovale, ovale, ovale allungata.

*Calibro.*

A partire da 35 mm;

pasta: dal bianco al giallo;

parte edibile: non inferiore al 95%.

Per il prodotto destinato all’industria di trasformazione non sono previsti limiti di forma e di calibratura.

*Proprietà chimiche (per 100 grammi di parte edibile).*

Residuo secco: ≥ 14;

Amido: minimo ≥ 8 g;

Potassio: minimo ≥ 300 mg;

Fosforo: minimo ≥ 35 mg;

*Tolleranze di qualità.*

Le patate ammesse a tutela, all’atto della commercializzazione nelle confezioni scelte, devono avere le seguenti caratteristiche:

*a)* omogeneità di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi non potrà essere inferiore ai 35 mm e superiore agli 80 mm con una differenza ammessa, nelle singole confezioni, non superiore ai 20 mm;

*b)* i tuberi devono essere interi, sodi, puliti, non germogliati, privi di danneggiamenti di natura biotica o abiotica.

Sono ammesse le seguenti tolleranze espresse in numero di tuberi per confezione:

| Difetto | % in numero di tuberi per confezione |
|---|---|
| Tuberi lievemente deformi (ondulati, doppi, piriformi) | 5 |
| Tuberi inverditi su una superficie < 10% | 5 |
| Tuberi con lievi danni da insetti | 5 |
| Ammaccature con profondità < 5 mm e superficie < 2 cmq | 10 |
| Tuberi lievemente germogliati con germogli di lunghezza < 3 mm | 5 |
| Tuberi con leggera presenza di marciumi | 5 |
| Tuberi con presenza di scabbia comune | 5 |
| Tuberi con presenza di scabbia a croste nere oltre 1/4 della superficie | 10 |
| Tuberi con piccoli tagli, fenditure con lunghezza fino a 15 mm | 10 |
| Tuberi con scabbia argentea oltre ¼ della superficie | 10 |
| Tuberi fuori calibro rispetto al dichiarato | 5 |

La sommatoria dei numeri dei tuberi per confezione che presentano i difetti di cui in tabella non può superare il numero di 20%.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La delimitazione dell’area di coltivazione viene individuata dalla strada provinciale Circonfucense e include porzioni di territorio, suddivise da strade interpoderali ed appezzamenti numerati, appartenenti ai seguenti comuni della provincia di L’Aquila: Avezzano; Celano; Cerchio; Aielli; Pescina; S. Benedetto dei Marsi; Ortucchio; Trasacco; Luco dei Marsi.

Per la delimitazione dei confini sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 della regione Abruzzo ricadenti nei fogli: F° n. 145 II° - F° n. 146 III° - F° n. 151 I° - F° n. 152 IV°.

*Perimetrazione dell'area.*

Partendo da Avezzano (L'Aquila), percorrendo la strada via Nuova – strada 4 in direzione sud fino al km 2 si incontra il semaforo di Borgo via Nuova, svoltando immediatamente a sinistra ci si immette sulla strada Circonfucense di cui al comma 1 del presente articolo. Durante il percorso, che riporterà esattamente al punto di partenza, si incontra strada 5 e strada 6 (località Caruscino), si prosegue attraversando gli incroci di strada 7, strada 8, strada 9, strada 10, strada 11 (Paterno di Avezzano località Pietragrossa), si prosegue incontrando strada 12, strada 13 strada 14, (Borgo Strada 14). Senza lasciare la Strada Circonfucense si prosegue attraversando gli incroci di strada 15, strada 16, strada 17, strada 18, strada 19, strada 20, strada 21 fino ad arrivare a S. Benedetto dei Marsi incrocio di strada 22. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 23, strada 24, strada 25, strada 26, strada 27 fino ad arrivare al comune di Ortucchio incrocio di strada 28. Si prosegue attraversando gli incroci di strada 29, strada 30, strada 31, strada 32 in località Balzone proseguendo incrociando strada 33, strada 34, strada 35, fino ad arrivare a Trasacco incrocio di strada 36. Proseguendo e costeggiando sempre il canale allacciante meridionale si attraversano gli incroci di strada 37, strada 38, strada 39, strada 40, strada 41, strada 42, fino a Luco dei Marsi, si oltrepassa il paese e si prosegue attraversando gli incroci di strada 43, strada 44, strada 45, strada 46 fino ad arrivare a Borgo Incile strada 1. Proseguendo si incontra strada 2, (l'ex zuccherificio di Avezzano) fino ad arrivare all'incrocio di via Nuova – strada 4, Borgo via Nuova, punto di partenza.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di verifica secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art. 3.

La "Patata del Fucino" deve essere prodotta con il metodo della Produzione Integrata o Biologica, facendo riferimento alle "Norme Tecniche di Difesa" che annualmente vengono redatte ed aggiornate dal Servizio Fitosanitario della Regione Abruzzo.

*Rotazione.*

È vietato il ristoppio, la successione con altre solanacaee nonché qualsiasi forma di consociazione.

*Tuberi seme.*

La patata del Fucino deve essere prodotta tramite l'impiego di tuberi seme certificati secondo la normativa comunitaria.

Si potrà far impiego di tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28-55 mm. I tuberi di calibro compreso nell'intervallo 28/45 vanno seminati interi, i tuberi di calibro compreso nell'intervallo 45/55 possono essere seminati tagliati o interi.

*Sistemazione del terreno e preparazione del letto di semina.*

I terreni destinati alla coltivazione della "Patata del Fucino" devono essere preparati allo scopo di creare un "buon letto di semina" che faciliterà lo sviluppo dell'apparato radicale, degli stoloni e dei tuberi.

Le lavorazioni vanno effettuate quando il terreno è in tempera per consentire la formazione di una struttura glomerulare che è garanzia di un giusto rapporto acqua-aria.

Per la preparazione del letto di semina in primavera va eseguita un'aratura a profondità non inferiore ai 30 - 40 cm a cui devono seguire operazioni di affinamento del terreno.

*Concimazione, Difesa fitosanitaria e Diserbo.*

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di Produzione Integrata.

É ammessa al momento della semina a pieno campo o localizzato nel solco, l'intervento di geodisinfestazione.

*Semina.*

La semina va effettuata da metà Marzo a fine Maggio in relazione alle varie tipologie di terreno e dell'andamento climatico.

La quantità di seme che è in relazione al calibro del tubero seme ed alla varietà, deve oscillare da 2.000/2.500 Kg./Ha con tuberi calibro medio (40/45 e 35/55 *mm)* fino a ridursi ai 1.400/1.600 Kg./Ha per calibri inferiori (28/35 *mm)*.

Il seme andrà posto a dimora con una distanza tra le file non al di sotto dei 65 cm e fino a 90 cm. Le distanze lungo la fila varieranno tra i 20 ai 35 cm.

È ammessa la pratica della pre-germogliazione.

*Tecniche colturali: Concimazioni, difesa fitosanitaria e diserbo.*

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle Norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Abruzzo in materia di produzione integrata o biologica.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla rincalzatura per dare al solco una forma convenevole e comunque tale da evitare la fuoriuscita dal suolo dei tuberi e quindi l'inverdimento degli stessi.

*Irrigazioni.*

Sono ammesse le seguenti tecniche irrigue: l'irrigazione per aspersione e l'irrigazione a goccia, con preferenza a tutte quelle che consentono un risparmio idrico.

*Raccolta.*

La raccolta avrà inizio dal 20 luglio (con le varietà precoci) e si protrarrà fino al 15 novembre, per le varietà a ciclo medio e tardivo.

La raccolta andrà eseguita quando i tuberi hanno raggiunto la loro maturità fisiologica cioè quando la buccia non si lascia staccare dalla polpa per non compromettere le caratteristiche del prodotto di cui all'art 2 (facendo pressione sulla buccia con il pollice).

È consentita la pratica del disseccamento chimico della vegetazione.

Nei terreni particolarmente asciutti e/o zollosi prima della scavatura deve essere effettuata una leggera irrigazione per evitare di arrecare danneggiamenti meccanici ai tuberi.

*Conservazione.*

Dopo la raccolta ed una prima cernita in campo, le patate devono essere trasportate nei centri di condizionamento, per essere immagazzinate in ambienti idonei sia nei riguardi della temperatura che dell'umidità, al fine di mantenere le caratteristiche qualitative di cui all'art 2.

La conservazione delle patate dovrà avvenire in contenitori (bins), alla temperatura di 4 - 10 °C ed umidità relativa compresa tra 88 e 95%.

I tuberi possono sostare in frigo anche per lunghi periodi e comunque non oltre i 9 mesi.

Sono ammessi i trattamenti anti germoglianti sui tuberi conservati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

*Centri di condizionamento e confezionamento.*

Le patate, IGP "Patata del Fucino", potranno essere commercializzate "tal quale" o a seguito di condizionamento lavate e/o spazzolate.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

*Legame tra caratteristiche del prodotto e ambiente di coltivazione.*

Le condizioni pedo-climatiche del Fucino posto a 700 m.s.l.m. influenzano le caratteristiche qualitative delle patate tanto che in valutazioni sensoriali eseguite con il metodo del flavour profile su tuberi cotti a vapore o su tuberi fritti (a seconda della destinazione culinaria) al fine di ottenere un profilo aromatico e gustativo, le patate del Fucino messe a confronto con le stesse varietà coltivate in altri areali pataticoli sia italiani che europei (Germania, Francia, Calabria, Emilia Romagna e Lazio), si sono diversificate per l'indice "gusto tipico o bontà del sapore".

La patata del Fucino, attraverso il panel test eseguito da giudici assaggiatori addestrati docenti dell'AIS (Associazione Italiana Sommeliers) ha mostrato una " bontà del sapore" o "Sapore di patata" molto pronunciato con una pressoché assenza di retrogusti negativi, (metallo, erba, ecc.).

La bontà del sapore insieme alle caratteristiche strutturali della polpa come consistenza, umidità e granulazione, rendono la patata fucense di elevato pregio qualitativo nonché facilmente identificabile dai consumatori.

Un altro aspetto qualitativo della patata del Fucino è che non presenta il difetto dell'annerimento dopo cottura a vapore (after cooking blackening) dovuto alla reazione tra acido cloro genico e ferro con la formazione di composti melaninici poco apprezzati da parte del consumatore. Anche in questo caso il confronto con patate di altra provenienza ha messo in luce come le patate del Fucino siano le uniche non soggette all'alterazione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto "Mario Neri" I° anno).

Anche le analisi qualitative confermano l'elevato pregio delle patate del Fucino che associa alla validità dei parametri qualitativi una bontà del sapore tipica e distintiva del pedo-clima di produzione. (Rif. Progetto Patata realizzato dall'ARSSA Abruzzo e dall'Istituto "Mario Neri" II° anno 2007).

*Legame tra filiera produttiva e ambiente.*

L'ampia rappresentatività degli operatori nei tasselli della filiera produttiva, la disponibilità di elevate quantità di prodotto, la specializzazione degli addetti nella coltivazione, la notorietà della bontà delle patate del Fucino, l'ampia gamma di prodotto trasformato (stick di patate prefritte e surgelate, cubetti surgelati, spicchi e tondello di patate prefritte, gnocchi di patate, sformato di patate, etc,), le recenti produzioni di prodotto fresco pelato e tagliato pronto per la cottura, sono tutte testimonianze del forte legame tra il territorio con il "pomo di terra" e rappresentano l'interesse degli operatori a rimanere tra i leader in questo settore.

Art. 7.

*Controlli*

Le verifiche sulla conformità del prodotto al presente disciplinare saranno svolte da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1151/12.

La struttura designata è il CCPB srl - via J. Barozzi, 8 - 40126 - Bologna Tel. 0039 051 6089811 - Fax 0039 051 254842 – e-mail: ccpb@ccpb.it - web: www.ccpb.it - PEC: dirccpb@legalmail.it

Art. 8.

*Etichettatura*

*Confezionamento del prodotto destinato al mercato del fresco.*

Per la commercializzazione della IGP "Patata del Fucino" ai fini dell'immissione al consumo devono essere utilizzate le seguenti tipologie di confezioni:

sacchi da: 5 kg - 20 kg;

retine da: 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg;

confezioni: vertbag, quickbag, girsac e busta da 1,5 kg - 2 kg - 2,5 kg - 5 kg;

cartone o cassa da 3 kg a max 20 kg.

Tutte le tipologie di confezioni devono contenere prodotto pulito (spazzolato e/o lavato) ed essere sigillate in modo tale che i tuberi non possano essere estratti senza la rottura della confezione stessa ad eccezione del cartone o cassa.

*Etichettatura.*

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo dell'Unione e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

"Patata del Fucino" seguita dalla sigla IGP o dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

*Logotipo.*

Il logo della denominazione è costituito da un emblema di forma quadrata delimitato da tre linee: di colore verde (pantone 356 *M)* all'esterno, bianco e rosso (pantone 1797 *PC)* all'interno.

Al centro del riquadro è posizionato un tubero a buccia gialla, contornato, nella parte superiore dalla dicitura "PATATA DEL FUCINO IGP" (pantone verde 356 *M)*.

Il tubero "indossa" una fascia tricolore (pantone verde 356 M; pantone rosso 1797 *PC)* che riporta, sulla striscia centrale bianca la dicitura "IGP" (pantone 1797 *PC)*; font utilizzato: Plantagenet Cherokee Regular).

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 2 cm per lato.

**14A00783**

**Individuazione di un organismo idoneo ad assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014 - 2016 per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della pesca.**

Dal 14 febbraio 2014 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, al seguente indirizzo http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7206, l'avviso integrale del 15 gennaio 2014 finalizzato alla «Individuazione di un organismo idoneo ad assistere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'esecuzione del Programma Nazionale 2014 - 2016 per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico-ambientale e socio-economico nel settore della pesca di cui alla decisione C (2013) 5568 del 30 agosto 2013».

Dalla medesima pagina web sono scaricabili tutti gli allegati utili ai fini della presentazione della domanda.

Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste nell'avviso, entro e non oltre le ore 17,30 del 26 marzo 2014 al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pemac.segreteria@mpaaf.gov.it

**14A01001**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alla ditta «Mcj S.r.l.», in Torino.**

Con decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione al sottonotato organismo:

McJ Srl - Via Garibaldi, 7 - Torino.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 9 dicembre 2013.

**14A00922**

**Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.**

È disponibile nel sito istituzionale www.mise.gov.it la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 10 febbraio 2014, n. 4567, con la quale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2014, sono fornite tutte le istruzioni per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e in tecnologie digitali.

La circolare fissa altresì alle ore 9.00 del 31 marzo 2014 il termine iniziale per la presentazione delle domande tramite posta elettronica certificata.

**14A01156**

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-037) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 129,11)** | - annuale | € **302,47** |
| *(di cui spese di spedizione € 74,42)** | - semestrale | € **166,36** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 40,05)** | - annuale | € **86,72** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,95)** | - semestrale | € **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.